

**10 aprile 2014**

## Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili e Regolamento del prestito

### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del prestito:** Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

### Parte II - Regolamento del prestito

#### Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. I buoni dematerializzati di tale tipologia possono essere sottoscritti anche tramite il Piano di Risparmio "risparmiadisicuro"\*

#### Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni fruttiferi postali (di seguito buoni) sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

#### Articolo 3 - Durata

I buoni hanno una durata massima di venti anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno.

#### Articolo 4 - Rendimenti

Per ciascuna emissione i tassi d'interesse nominali annui lordi praticati sui buoni sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

#### Articolo 5 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del ventesimo anno dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### Articolo 6 - Intestazione

I buoni possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni

\*Il Piano di Risparmio "risparmiadisicuro" è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto di buoni dematerializzati mediante un programma di sottoscrizioni periodiche.

**10 aprile 2014**

tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

## **Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso**

I buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. [www.poste.it](http://www.poste.it). Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni. Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario *Smart* abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

## **Articolo 8 - Rimborso anticipato**

A richiesta del titolare, i buoni rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i buoni dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

## **Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

## **Articolo 10 - Termini di prescrizione**

I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

## **Articolo 11 - Regime fiscale**

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale,

**10 aprile 2014**

può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

### **Articolo 12 - Spese e commissioni**

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

### **Articolo 13 - Varie**

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

### **Articolo 14 - Norma finale**

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

### **Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione**

Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. I buoni non possono essere dati in pegno.

## In vigore dal 10 aprile 2014 - Serie C14

**Tabella A**

Anni	Tasso nominale annuo lordo	Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	0,25%	0,25%	0,22%
2	0,50%	0,37%	0,33%
3	0,75%	0,50%	0,44%
4	1,00%	0,62%	0,55%
5	1,25%	0,75%	0,66%
6	1,50%	0,87%	0,77%
7	2,25%	1,07%	0,94%
8	2,25%	1,22%	1,07%
9	2,50%	1,36%	1,20%
10	2,75%	1,50%	1,32%
11	2,75%	1,61%	1,42%
12	2,75%	1,70%	1,51%
13	3,00%	1,80%	1,60%
14	3,00%	1,89%	1,68%
15	3,25%	1,98%	1,76%
16	3,25%	2,06%	1,83%
17	3,25%	2,13%	1,90%
18	3,50%	2,20%	1,97%
19	4,00%	2,30%	2,06%
20	4,00%	2,38%	2,14%

(1) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso –

**10 aprile 2014**

calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso} / \text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.

**Tabella B**

**Coefficienti** per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione

(il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	6	10	1,07336040	1,06419035	13	8	1,28680083	1,25095073
0	2	1,00000000	1,00000000	7	0	1,07731142	1,06764749	13	10	1,29310868	1,25647009
0	4	1,00000000	1,00000000	7	2	1,08135134	1,07118242	14	0	1,29941653	1,26198946
0	6	1,00000000	1,00000000	7	4	1,08539125	1,07471735	14	2	1,30645503	1,26814815
0	8	1,00000000	1,00000000	7	6	1,08943117	1,07825227	14	4	1,31349354	1,27430685
0	10	1,00000000	1,00000000	7	8	1,09347109	1,08178720	14	6	1,32053204	1,28046554
1	0	1,00250000	1,00218750	7	10	1,09751101	1,08532213	14	8	1,32757055	1,28662423
1	2	1,00333542	1,00291849	8	0	1,10155092	1,08885706	14	10	1,33460906	1,29278292
1	4	1,00417083	1,00364948	8	2	1,10614072	1,09287313	15	0	1,34164756	1,29894162
1	6	1,00500625	1,00438047	8	4	1,11073052	1,09688920	15	2	1,34891482	1,30530047
1	8	1,00584167	1,00511146	8	6	1,11532031	1,10090527	15	4	1,35618208	1,31165932
1	10	1,00667708	1,00584245	8	8	1,11991011	1,10492134	15	6	1,36344934	1,31801817
2	0	1,00751250	1,00657344	8	10	1,12449990	1,10893741	15	8	1,37071659	1,32437702
2	2	1,00877189	1,00767540	9	0	1,12908970	1,11295349	15	10	1,37798385	1,33073587
2	4	1,01003128	1,00877737	9	2	1,13426469	1,11748161	16	0	1,38525111	1,33709472
2	6	1,01129067	1,00987934	9	4	1,13943969	1,12200973	16	2	1,39275455	1,34366023
2	8	1,01255006	1,01098130	9	6	1,14461468	1,12653785	16	4	1,40025800	1,35022575
2	10	1,01380945	1,01208327	9	8	1,14978967	1,13106597	16	6	1,40776144	1,35679126
3	0	1,01506884	1,01318524	9	10	1,15496467	1,13559409	16	8	1,41526488	1,36335677
3	2	1,01676063	1,01466555	10	0	1,16013966	1,14012221	16	10	1,42276833	1,36992228
3	4	1,01845241	1,01614586	10	2	1,16545697	1,14477485	17	0	1,43027177	1,37648780
3	6	1,02014419	1,01762616	10	4	1,17077428	1,14942749	17	2	1,43861502	1,38378814
3	8	1,02183597	1,01910647	10	6	1,17609158	1,15408014	17	4	1,44695827	1,39108849
3	10	1,02352775	1,02058678	10	8	1,18140889	1,15873278	17	6	1,45530153	1,39838883
4	0	1,02521953	1,02206709	10	10	1,18672620	1,16338542	17	8	1,46364478	1,40568918
4	2	1,02735541	1,02393598	11	0	1,19204350	1,16803807	17	10	1,47198803	1,41298953
4	4	1,02949128	1,02580487	11	2	1,19750704	1,17281866	18	0	1,48033128	1,42028987
4	6	1,03162715	1,02767376	11	4	1,20297057	1,17759925	18	2	1,49020016	1,42892514
4	8	1,03376303	1,02954265	11	6	1,20843410	1,18237984	18	4	1,50006903	1,43756040
4	10	1,03589890	1,03141154	11	8	1,21389764	1,18716043	18	6	1,50993791	1,44619567
5	0	1,03803478	1,03328043	11	10	1,21936117	1,19194102	18	8	1,51980678	1,45483093
5	2	1,04062986	1,03555113	12	0	1,22482470	1,19672161	18	10	1,52967566	1,46346620
5	4	1,04322495	1,03782183	12	2	1,23094882	1,20208022	19	0	1,53954453	1,47210147
5	6	1,04582004	1,04009253	12	4	1,23707295	1,20743883	19	2	1,54980816	1,48108214
5	8	1,04841512	1,04236323	12	6	1,24319707	1,21279744	19	4	1,56007179	1,49006282
5	10	1,05101021	1,04463393	12	8	1,24932120	1,21815605	19	6	1,57033542	1,49904350
6	0	1,05360530	1,04690464	12	10	1,25544532	1,22351465	19	8	1,58059905	1,50802417
6	2	1,05755632	1,05036178	13	0	1,26156944	1,22887326	19	10	1,59086268	1,51700485
6	4	1,06150734	1,05381892	13	2	1,26787729	1,23439263	20	0	1,60112631	1,52598552
6	6	1,06545836	1,05727606	13	4	1,27418514	1,23991199				
6	8	1,06940938	1,06073321	13	6	1,28049298	1,24543136				

**Nota:** i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.